REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI. ART. 125 D.Lgs. 163/2006

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24.06.2011

REGOLAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

INDICE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti
Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
Art. 3 – Programmazione e previsione
Art. 4 – Responsabile del procedimento
Art. 5 – Atti autorizzatori – Impegno di spesa
Art. 6 – Modalità di esecuzione
Art. 7 – Assegnazione degli affidamenti in economia

Titolo II
SEZIONE A – LAVORI

Art. 8 – Limiti di importo per i lavori
Art. 9 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia
Art. 10 – Affidamenti in economia complementari all'appalto
Art. 11 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
Art. 12 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
Art. 13 – Lavori d'urgenza
Art. 14 – Lavori di somma urgenza
Art. 15 – Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie
Art. 16 – Piani di sicurezza
Art. 17 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione, pagamenti

Titolo III
SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

Art. 18 – Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi
Art. 19 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia
Art. 20 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia
Art. 21 – Modalità di affidamento
Art. 22 – Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni
Art. 23 – Contratti aperti
Art. 24 – Garanzie, esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento
Art. 25 – Stipulazione del contratto
Art. 26 – Iscrizione dei contratti – Post-informazione
Art. 27 – Disposizioni finali

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'art. 125 comma 10 del D.Lgs 12/04/2006 n° 163, codice dei contratti per lavori, servizi e forniture testualmente recita " l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
   Questa disposizione normativa afferma sostanzialmente che la legittimità dell'azione amministrativa è subordinata ai seguenti presupposti:
   - Gli enti devono dotarsi di appositi regolamenti che sappiano contemperare le ragioni di speditezza ed efficacia amministrativa con quelle di un equilibrato ricorso alle procedure semplificate in rapporto alle esigenze dell'ente e ai tetti di spesa stabiliti dallo stesso;
   - L'oggetto del contratto per sua natura deve essere acquisibile in economia e devono essere determinate le voci di spesa.
2. Le procedure in economia pertanto rappresentano uno strumento di fondamentale importanza di cui dispongono le pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di limitato importo secondo criteri di trasparenza e di massima semplificazione.
3. ***Gli importi indicati innanzi sono da considerare modificabili in caso di sopraggiunte disposizioni legislative;***

Art. 1
Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme:
   - per i lavori: art. 125, c.5, Dlgs. 12.4.2006 n.163 e disposizioni contenute nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, che attribuiscono a ciascuna stazione appaltante la potestà di individuare le tipologie per le quali è possibile procedere in cottimo;
   - per le forniture e i servizi: art.125, c. 9 Dlgs. 12.4.2006 n.163 .
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 10 e 21. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture, nonché alle norme contenute nel vigente Regolamento per il conferimento di incarichi.

Art. 2
Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 8 per i lavori, ed al successivo art. 18 per i servizi e le forniture.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 34/00 (allegato A del D.P.R. n. 207/2010) normalmente sono considerabili lavori. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.

3. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del settore; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

Art. 3
Programmazione e previsione

1. L'Amministrazione individua nell'ambito degli strumenti di programmazione (elenco annuale dei lavori pubblici e/o bilancio di previsione e/o programma investimenti) l'elenco degli interventi "prevedibili" da realizzarsi nell'esercizio per il quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.
2. Gli stanziamenti per gli interventi da eseguirsi in economia verranno indicati, ove possibile, nel piano esecutivo di gestione distribuiti per centro di responsabilità.

Art. 4
Responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione, in base al proprio modello di organizzazione interna, individua il "responsabile del procedimento" per gli interventi da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e la realizzazione delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni, fermo restando che i principali atti a rilevanza esterna spettano al soggetto incaricato di "posizione organizzativa" – responsabile del rispettivo settore, come previsto dal Regolamento di organizzazione.
2. Ove il responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al Responsabile del Servizio che ha proposto l'autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.
3. Nel caso di emergenze improvvise che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti organi dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie all'esecuzione degli interventi in economia, nel rispetto comunque dei principi e dei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento. Resta salvo quanto disposto per i "lavori di somma urgenza" ai sensi anche dell'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 5
Atti autorizzatori – Impegno di spesa

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Responsabile competente, che non deve essere preceduta da atti di indirizzo della giunta comunale quando l'intervento, nello specifico o per categoria, sia previsto nel PEG o in altri documenti programmatici oppure comporti una spesa contenuta in euro 40.000,00, oppure quando i lavori sono stati individuati attraverso una perizia di stima approvata dalla Giunta Comunale.
2. La destinazione del ribasso conseguente al confronto concorrenziale sarà stabilita dal responsabile competente nei limiti della spesa finanziata, e sarà precisata nella parte finale del verbale di gara o nella determinazione di aggiudicazione.
3. Per i lavori in economia, il responsabile del settore stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei contratti e del Regolamento attuativo e al tempo stesso in conformità al principio di semplificazione: egli determina i casi in cui possa procedersi

con semplice perizia estimativa, con particolare riferimento a quanto disposto in ordine alla casistica dei lavori d'urgenza e di somma urgenza.

Art. 6
Modalità di esecuzione

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
   a) per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne all'amministrazione;
   b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà dell'amministrazione o opportunamente noleggiati;
   c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
4. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti dell'amministrazione e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del responsabile del procedimento.
5. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
6. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del responsabile competente degli addebiti mossi all'impresa medesima.
7. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il responsabile competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 7
Assegnazione degli affidamenti in economia- Iscrizione dei contratti- Post-informazione

1. *L'affidamento del cottimo fiduciario* avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione oppure come previsto nel successivo art. 12 comma 6.
2. Per *l'affidamento dei lavori in economia* è seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.
3. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà

prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.

4. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio "unicamente del prezzo più basso " oppure quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
5. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal responsabile competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
6. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi di importo inferiore a euro 40.000,00, affidati a cottimo o in amministrazione diretta, possono essere conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante nota-ordinativo.
7. Gli affidamenti di lavori pubblici tramite cottimo sono soggetti, ai sensi dell'art. 144 comma 4 del D.P.R. 554/1999 (art. 173 c. 2 D.P.R. 207/2010) a post-informazione tramite comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione all'albo pretorio comunale dei nominativi degli affidatari. Tali adempimenti sono curati dal responsabile del procedimento.

Titolo II
SEZIONE A – LAVORI

Art. 8
Limiti di importo per i lavori

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000,00 euro;
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.

Art. 9
Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 8, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:
   A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006 e successive modificazioni;
   Si individuano i seguenti ambiti di intervento:
   BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - edifici scolastici - biblioteca - centri socio assistenziali - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimitero comunale - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti fognanti, acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

B. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.

C. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.

D. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
   a) scavi,
   b) demolizioni,
   c) prove penetrometriche,
   d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
   e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
   f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.

E. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 10
Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguito in appalto:
   a) ***lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto*** stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000,00 euro, disciplinati dall'art. 153 del D.P.R. 554/99 (art. 179 D.P.R. 207/2010);
   b) opere e provviste in economia relative a ***lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto***, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 17 e 152, comma 1, lett. a) del D.P.R. 554/99 (artt. 16 e 178 comma 1, lett. a), del D.P.R. 207/2010). L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, purché il responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente Regolamento;
   c) ***lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto*** e nel progetto e che il responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 44, comma 3 lett. b), del D.P.R. 554/99 (art. 42 comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010); possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 20.000,00 euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

2. In tali casi, il responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.
3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 152, comma 2, del D.P.R. 554/99 (art.178 comma 2, del D.P.R. 207/2010) ; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del R.U.P.

Art. 11
Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal responsabile del procedimento sotto la vigilanza del responsabile del settore.
3. Il RUP, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal responsabile di settore, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 12
Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il responsabile del settore attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 9.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000,00 e inferiore a 200.000,00 euro, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, c.8 del Dlgs. 163/2006.
4. Ai sensi dell'art. 125, c.8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro il responsabile di settore può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
5. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale , qualora il numero degli operatori economici consultati sono almeno cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante . Quando la commissione di gara ipotizzi l'anomalia, attiva il procedimento di contradditorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.
6. Qualora la stazione appaltante non ha predisposto l'elenco di operatori economici e/o non sussistono almeno numero cinque operatori economici da consultare, per il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, il responsabile del settore può procedere alla pubblicazione di un avviso. Di regola l'avviso si pubblica, (per minimo giorni otto), oltre che all'albo pretorio, sul solo sito internet dell'amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, come previste al

successivo comma 7. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consenta alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art. 57 D.Lgs. 163/2006.

7. L'avviso o la lettera d'invito deve contenere le indicazioni sulle caratteristiche della prestazione (l'oggetto, il prezzo-base, le caratteristiche tecniche, la qualità e modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le penalità, le cause di risoluzione, il termine di esecuzione e quant'altro necessario) e sullo svolgimento del confronto concorrenziale (modalità di presentazione dell'offerta o preventivo, di informazione sull'esito della gara e di perfezionamento del contratto; criterio di aggiudicazione ecc ....).
8. Se il numero dei richiedente ad essere invitati risulta essere maggiore di 15 si procederà, per sorteggio pubblico, ad individuare numeri 15 concorrenti a cui sarà rivolto l'invito a presentare l'offerta. In tal caso sarà applicato il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale.
9. La richiesta di partecipazione può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine (minimo 5 giorni).
10. Per gli interventi assegnati in cottimo o in affidamento diretto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. o SOA per l'attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

Art. 13
Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 554/99 (art. 175 del D.P.R. 207/2010), in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento e controfirmato dal responsabile del settore. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.
3. Le procedure di determinazione della necessità di provvedere con urgenza sono esplicitate con apposito atto motivato assunto dalla Giunta Comunale.

Art. 14
Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/99 (art. 176 del D.P.R. 207/2010), in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizi della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del settore.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempreché non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 136, comma 5, del D.P.R. 554/99 (art. 163 comma 5, del D.P.R. 207/2010).

4. Il responsabile del procedimento compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del settore che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori da parte della giunta comunale se la spesa risulti superiore ad Euro 50.000,00.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 15
Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 144, comma 3, del D.P.R. 554/99 (art. 173 comma 1 del D.P.R. 207/2010) : l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, i prezzi e le modalità di pagamento, le penalità per ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto per inadempimento, mediante semplice denuncia.
2. L'affidamento mediante lettera – contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del responsabile del servizio di copia di tale documento controfirmata dalla affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
3. Le ditte esecutrici del cottimo o in affidamento diretto sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, salvo nei casi in cui il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento e sia contenuto nell'importo inferiore a Euro 10.000,00.
4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 6, commi 5, 6 e 7 del presente Regolamento e all'art. 120 del D.P.R. 554/1999 (Art. 146 D.P.R. 207/2010).
6. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Art. 16
Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 17
Tenuta della contabilità e regolare esecuzione, pagamenti, cause di esclusione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel Regolamento generale dei LL.PP., con particolare riferimento agli artt. da 176 a 182; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 20.000,00 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità sottoscritto dal RUP.
3. E' compito del responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

4. I pagamenti sono effettuati nei termini previsti dal contratto, o, in mancanza, dal capitolato speciale d'appalto o foglio patti e condizioni, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione. Con lo stesso atto viene disposto lo svincolo dell'eventuale cauzione prestata o, se non disposto, la stessa si intende automaticamente svincolata.
5. Sono esclusi dall'affidamento dei lavori, qualunque sia la modalità di affidamento (anche mediante asta pubblica), i soggetti:
   a) che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 nonché coloro che si trovano in rapporto di lavoro incompatibile per legge;
   b) Che abbiano perduto i requisiti di iscrizione alla propria C.C.I.A.A o alla S.O.A..
   c) Che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro affidamento conferito dall'Ente;
   d) Che non abbiano assolto con puntualità e diligenza l'affidamento loro conferito;
   e) Che abbiano in corso un contenzioso con il Comune;

Titolo III

SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

Art. 18
Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi

1. La presente sezione "B" disciplina l'assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura normale attivata dall'Ente per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori a Euro 206.000,00.
3. Il responsabile del procedimento ha facoltà di procedere all'affidamento diretto nei seguenti casi:
   a) di norma per importi fino ad Euro 20.000,00;
   b) per le tipologie indicate ai successivi art. 19 - lett. s) e v) e art. 20, lett. s) u) e v) e con le procedure del presente Regolamento;
   c) nei casi previsti dall'art. 57 del dlgs. 163/2006;
4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell'elenco degli operatori economici, se istituito, o sul mercato più ditte conosciute idonee.
5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla noma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.
6. Per l'acquisizione dei beni e servizi il responsabile del procedimento si avvale di rilevazioni di prezzi di mercato e prezzi pagati da altri Enti a fini di orientamento nella determinazione dei prezzi-base di trattativa, nella valutazione della congruità o dell'anomalia dei prezzi in sede di offerta.
7. Prima di attivare un'autonoma procedura, il responsabile competente può verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, Per acquisizioni oltre 20.000,00 euro fino alla soglia di 206.000,00 euro l'affidamento avviene previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici o con le modalità specificate nell'art. 21.

Art. 19
Tipologia delle forniture eseguibili in economia

Le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:

a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole e asili nido;
b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc...);
c) Apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
d) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
e) Pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
g) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
h) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, gli impianti e i servizi comunali;
i) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate *presso i vari uffici*;
j) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
k) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igenico-sanitari, ambientali, cimiteriali; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;
l) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza, materiale e attrezzature per l'arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
m) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
n) Materiale e attrezzature per falegnameria e serramenti interni ed esterni, utensileria e ferramenta;
o) Forniture connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
p) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali e concernenti al funzionamento di organi comunali e commissioni o comitati nominati per attività comunali;
q) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
r) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, educative, ricreative e per il tempo libero;
s) Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, c.10 Dlgs. 163/2006:
    1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
    2. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
    3. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
    4. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

t) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati, tasse di circolazione e l'immatricolazione di veicoli;
u) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
v) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.

Art. 20
Tipologie di servizi eseguibili in economia

1) I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidati in economia:
   a. Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 19;
   b. Manutenzione e riparazione di veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi ed altri servizi di competenza comunale;
   d. Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
   e. Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
   f. Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici;
   g. Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali;
   h. Spese di trasporto e facchinaggio, traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
   i. Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza;
   j. Assicurazioni a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; assicurazioni di immobili e beni mobili e altre coperture assicurative; brocheraggio;
   k. Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria, grafica e video fotografici;
   l. Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
   m. Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
   n. Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 19 lett. o) p), q), r);
   o. Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale o degli amministratori;
   p. Servizi di collocamento e reperimento del personale e accertamenti sanitari per il personale;
   q. Servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
   r. Servizi di espurgo;
   s. Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2 dell'allegato "A" al D.P.R. 25/1/2000 n. 34;
   t. Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, comma 10 del Dlgs. 163/2006:
      1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
      2. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

3. prestazioni periodiche di servizi a seguito della cadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
4. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

u. Incarichi di consulenza alla progettazione dell'opera pubblica;
v. Incarichi relativi ai servizi tecnici di cui al successivo comma 2), qualora l'importo non superi €. 20.000,00, come previsto dalla determinazione n. 04/2007 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
w. Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
x. Abbonamenti a servizi di consulenza, servizi legali (spese e consulenze), notarili,
y. Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale;
servizi cimiteriali.

2) Per servizi tecnici si intendono:
a) i servizi di architettura e di ingegneria di cui all'allegato II. A, numero 12, del Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112 commi 1 e 5 del Codice;
c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, le indagini geognostiche, l'agronomia, la documentazione catastale, attività forestali ecc.)
d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II:A numero 12 al Codice numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c);
e) ogni altra prestazione tecnica o tecnico-amministrativa diversa di quelle di cui alle lettere precedenti , non prevista da tariffe approvate con provvedimenti legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge. o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva;

Art. 21
Modalità di affidamento, cause di esclusione e limiti di applicazione

1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, il responsabile di settore attiva la procedura negoziata per l'affidamento con avviso pubblico o con lettera-invito.
6. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è superiore ad Euro 20.000,00 fino alla soglia di 206.000,00 euro e non si procede ad individuare le ditte dall'elenco aperto di operatori economici, se istituito, o ad invitare almeno n. 5 operatori economici, si pubblica di regola un avviso, (per minimo giorni otto), oltre che all'albo pretorio, sul solo sito internet dell'amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, come previste al successivo comma 3. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consenta alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art. 57 D.Lgs. 163/2006.
7. L'avviso o la lettera d'invito deve contenere le indicazioni sulle caratteristiche della prestazione (l'oggetto, il prezzo-base, le caratteristiche tecniche, la qualità e modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le penalità, le cause di risoluzione, il termine di esecuzione e quant'altro necessario) e sullo svolgimento del confronto concorrenziale (modalità di presentazione dell'offerta o preventivo, di informazione sull'esito della gara e di perfezionamento del contratto; criterio di aggiudicazione ecc ...).

8. La richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine (minimo 3 giorni).
9. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le miglior condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati nella pratica, con data e sua sottoscrizione.
10. Per le forniture e i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo
11. L'affidamento della prestazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
12. Sono esclusi dall'affidamento di beni e servizi, qualunque sia la modalità di affidamento (anche mediante asta pubblica), i soggetti:
    f) che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 nonché coloro che si trovano in rapporto di lavoro incompatibile per legge con l'esercizio della libera professione;
    g) Che abbiano perduto i requisiti di iscrizione al proprio albo o alla C.C.I.A.A.
    h) Che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro affidamento conferito dall'Ente;
    i) Che non abbiano assolto con puntualità e diligenza l'affidamento loro conferito;
    j) Che abbiano in corso un contenzioso con il Comune;
13. L'affidamento in economia di servizi tecnici e di ingegneria può avvenire per **importi inferiori a €. 100.000,00**. Per le prestazioni di **importo inferiore a €. 20.000,00**, è possibile procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto. In tal caso il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa. Per prestazioni di **importo superiore a €. 20.000,00 e inferiore a €.100.000,00** l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in numero tale soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione, e secondo le procedure e le modalità di cui al presente Regolamento. Per l'affidamento in economia di servizi tecnici e di ingegneria il rapporto con l'amministrazione si perfeziona mediante sottoscrizione della convenzione tra il Responsabile del Servizio e l'incaricato.

Art. 22
Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal casi sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni

pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato del Comune; due dei campioni prelevati restano al Comune, il terzo è ritirato dal fornitore.

5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal responsabile di settore competente.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.
7. Il contratto deve prevedere espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal responsabile del procedimento e controfirmate dal responsabile di settore competente.

Art. 23
Contratti aperti

1. Per contratto aperto, si intende quella forma di impegno destinato a coprire un arco temporale le cui prestazioni sono determinate nella natura ma non nel numero.
2. L'elemento essenziale del contratto aperto è quello della determinazione di un tetto di spesa entro il quale potranno essere ordinate le prestazioni di cui si necessita.
3. Lo stesso di norma è accompagnato da un prezzario che consente di volta in volta di procedere alla contabilizzazione delle prestazioni, imputandole come valore all'importo complessivo del contratto stesso.
4. La liquidazione verrà effettuata nel rispetto delle scadenze, degli importi e delle modalità previste nel capitolato o foglio patti e condizioni.

Art. 24
Garanzie, esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. Di norma per le forniture e i servizi in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria. Per la cauzione definitiva si rinvia al disposto dell'art.15 comma 3.
2. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal responsabile dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del responsabile del procedimento di cui al precedente art. 4.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4. Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e di servizi di importo superiore a 20.000,00 Euro, deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica o, quando necessario, il certificato di collaudo.
5. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 20/8/2001 n. 384, quando sia necessario il collaudo, esso di norma è eseguito dal dipendente nominato dal responsabile competente; il collaudo non può essere effettuato dal dipendente che abbia partecipato al procedimento di acquisizione del bene o del servizio.
6. Per importi inferiori a 20.000,00 Euro non è necessario il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del responsabile del procedimento sulla fattura o

nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.

Art. 25
Stipulazione del contratto.

Premesso che la forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti, i contratti possono assumere:

a) La forma pubblica amministrativa, quando avviene per atto dell'ufficiale rogante del Comune (il Segretario Comunale);
b) La forma di scrittura privata, quando avviene o per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'Amministrazione ("tra e tra"); o per corrispondenza secondo l'uso del commercio (scambio offerta/accettazione ente).

I contratti per l'esecuzione degli interventi di importo inferiore a 20.000,00 (I.V.A. esclusa) possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata, secondo le modalità individuate discrezionalmente dal responsabile del settore.

I contratti di importo pari o superiore alla soglia individuata precedentemente, e in ogni caso quelli relativi alle concessioni di SERVIZI PUBBLICI, devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficio contratti.

Tutte le spese contrattuali fanno carico all'impresa. Tutti i contratti, conclusi in forma pubblica amministrativa vanno inseriti nel repertorio dei contratti e vanno registrati entro 20 gg. dalla data dell'atto; non c'è obbligo di registrazione per le prestazioni soggette ad I.V.A., se affidate con scrittura privata non autenticata.

Art. 26
Iscrizione dei contratti - Post-informazione

1. I contratti per le spese in economia , se perfezionati mediante scrittura privata, sono iscritti nella raccolta dei contratti "atti privati" o nella raccolta dei contratti "atti pubblici", se stipulati in forma pubblica amministrativa.
2. Gli affidamenti di lavori pubblici tramite cottimo sono soggetti, ai sensi dell'art. 144, comma 4, del D.P.R. 554/99, a pubblicazione nell'albo pretorio dei nominativi degli affidatari; inoltre i cottimi di importo superiore a 40.000,00 Euro sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio con inserimento nell'elenco trimestrale, mentre per i cottimi di importo pari e inferiore sono da comunicarsi all'Osservatorio sempre con cadenza trimestrale nel riepilogo del numero di tali affidamenti e dell'importo complessivo. Tali adempimenti sono curati dal responsabile del procedimento.
3. Per i servizi e le forniture si considera adeguata misura di pubblicizzazione l'iscrizione del contratto nella raccolta di cui al primo comma del presente articolo, in quanto registri consultabili da chiunque abbia interesse.
4. Prima di procedere alla stipula, il responsabile del procedimento deve accertare che siano stati effettuati tutti gli adempimenti propedeutici.

Art. 27
Disposizioni finali

Il presente Regolamento, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Da tale data si intenderanno abrogare e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.

Il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 24.06.2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n.16 del 24.06.2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 05.09.2011 al giorno 19.09.2011 ed è divenuta esecutiva il 05.09.2011 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Petina, lì 05.09.2011

COMUNE DI PETINA (Salerno)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Russo

Il presente Regolamento, ENTRA IN VIGORE dal giorno 05.09.2011. Il Regolamento è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune.
Petina, lì 05.09.2011

COMUNE DI PETINA (Salerno)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Russo

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Federico MANSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rocco RUSSO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno - 5 SET. 2011 con la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (art.124 del T.U.E.L. n.267/2000);

Dal Municipio, lì - 5 SET. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Rocco RUSSO)

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione é divenuta esecutiva il giorno _____ perché:

1)trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 – 3° comma –D.Lgs.n.267/2000
2)dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.Lgs.n.267/2000
*Barrare il caso che ricorre

Dal Municipio, lì - 5 SET. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Rocco RUSSO)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, lì - 5 SET. 2011

COMUNE DI FETINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Rocco RUSSO)